



Roma, 19 marzo 2003

FONDAZIONE E. N. P. A. M.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
DIPARTIMENTO DELLA PREVIDENZA
Prot. 12194

Agli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

LORO SEDI

OGGETTO: Riforma della disciplina regolamentare relativa alle prestazioni di invalidità e premorienza.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del **3 marzo 2003**, ha approvato la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM n. 2 del 15 febbraio 2002 che, fra l'altro, contiene le modifiche dei Regolamenti dei Fondi dell'Ente volte a rafforzare la tutela previdenziale nei casi di invalidità assoluta e permanente e di premorienza, con particolare riferimento agli iscritti che possano contare su posizioni previdenziali di entità ridotta.

La normativa approvata garantisce a tutti gli iscritti, in presenza degli eventi tutelati, a partire dal 1° gennaio 1998, un trattamento minimo pari per l'anno 1998 ad almeno 21 milioni annui di lire (corrispondenti ad €10.845,59); tale tetto viene indicizzato annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT. Nel 1999 questo limite è pari ad €11.040,82; nel 2000, è pari ad €11.215,26; nel 2001, è pari ad €11.502,37; nel 2002 è pari ad €11.810,63; nel 2003, infine, è pari ad €12.097,63. Corre l'obbligo di precisare che tali tetti rappresentano i limiti in vigore in ciascuno degli anni in cui vengono erogati per la prima volta i trattamenti pensionistici sopra descritti.

La finalità perseguita è quella di garantire alla categoria, se colpita da eventi particolarmente gravi, un trattamento minimo generalmente superiore rispetto a quello assicurato dagli enti pubblici.

Il beneficio introdotto nei Fondi ENPAM riguarda anche, per l'evento della premorienza, il nucleo superstiti e quindi, in tali casi, il minimo pensionistico, come sopra individuato, viene ad essere ripartito fra i diversi superstiti aventi diritto: così, ad esempio, già nell'ipotesi più frequente della presenza del solo coniuge del deceduto, avente quindi diritto al 70% della pensione maturata, l'importo minimo annuo garantito, per l'anno 1998 risulta pari ad €7.591,92.

Ai fini della determinazione dell'incremento erogabile a ciascun interessato, si calcola la pensione di invalidità assoluta e permanente o di premorienza in base alle norme previste dai Regolamenti in vigore; se la somma di dette pensioni risulta inferiore al minimo pensionistico previsto per l'anno di decorrenza, questa viene incrementata della differenza.

Al fine del raggiungimento di tale minimo, si tiene conto non solo delle pensioni erogate dall'ENPAM, ma anche di ulteriori pensioni a carico di altri Enti di previdenza obbligatoria, erogate sempre per gli eventi di invalidità e premorienza. Qualora l'iscritto sia titolare soltanto di pensioni

erogate dai Fondi di previdenza ENPAM, viene corrisposta una maggiorazione, fino al raggiungimento del suddetto limite, da ripartire fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione erogati. Qualora l'iscritto sia titolare anche di una pensione esterna, la percentuale della maggiorazione imputabile a quest'ultima è distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi ENPAM, che erogano una pensione all'interessato.

La maggiorazione di pensione posta a carico di ciascuna gestione diviene parte integrante del trattamento pensionistico liquidato dalla gestione medesima; anch'essa viene pertanto annualmente rivalutata secondo le disposizioni regolamentari già attualmente in vigore, che prevedono un incremento nella misura del 75% dell'indice ISTAT.

Considerato che la norma ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998, occorre procedere, per ciascuna posizione interessata, alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di arretrati. A tal fine, si calcola il reddito complessivo da pensione (pensioni ENPAM + pensioni di altri Enti) riferito all'anno di decorrenza della pensione di invalidità ovvero indiretta, lo si confronta con il trattamento minimo previsto per il medesimo anno (come sopra quantificato) e, qualora risulti inferiore ad esso, si incrementa ciascuna delle pensioni ENPAM, proporzionalmente al suo importo, sino al raggiungimento del minimo obbligatorio. Dopo aver in tal modo rideterminato l'importo di base delle pensioni in godimento, si effettua il loro aggiornamento e, conseguentemente, il calcolo dei relativi arretrati, tenendo conto dell'indicizzazione ISTAT maturata negli anni successivi. Per le pensioni a superstiti, partendo dalla pensione che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto invalido al momento del decesso, si terrà ovviamente conto delle aliquote spettanti alle diverse categorie degli aventi diritto (70% per il coniuge solo, 60% per il coniuge in presenza di figli, 20% per il figlio in presenza del coniuge, e così via).

Data la particolare complessità delle procedure informatiche che dovranno gestire il nuovo istituto, l'aggiornamento delle singole posizioni sarà effettuato gradualmente. Con il rateo di **aprile 2003** il nuovo minimo pensionistico, comprensivo degli arretrati dalla data di decorrenza, sarà pertanto corrisposto in favore delle seguenti categorie:

- *medici ed odontoiatri invalidi, il cui primo pagamento della pensione ENPAM sia stato effettuato fino al mese di dicembre 2001;*
- *nucleo superstiti di iscritti deceduti prima del compimento del 65° anno di età, con primo pagamento della pensione indiretta effettuato fino al mese di dicembre 2001, nei soli casi in cui il nucleo stesso abbia avuto un unico componente sin dalla prima erogazione della pensione (ad esempio il solo coniuge oppure un solo figlio senza il coniuge, ecc.).*

Dal mese di **maggio 2003** si procederà all'aggiornamento di tutte le altre posizioni interessate, a partire dal nucleo superstiti formato da più persone, tenuto conto di coloro che nel frattempo abbiano perso il diritto a pensione. In un momento successivo, si procederà al ricalcolo delle posizioni dei titolari di altre pensioni a carico di Enti diversi dall'ENPAM, come risulta dal Casellario centrale dei pensionati; in questi casi, infatti, dovrà essere accertata la natura di tali pensioni, per poter valutare la sussistenza del diritto alla maggiorazione.

Per quanto riguarda le *pensioni di invalidità e premorienza il cui primo pagamento sia stato effettuato tra il mese di gennaio 2002 ed il mese di dicembre 2002*, l'aggiornamento verrà effettuato dopo l'acquisizione dei relativi dati da parte del Casellario centrale dei pensionati, e quindi verosimilmente a partire dal rateo di **agosto 2003**. Gli Enti erogatori di pensione, infatti, comunicano al Casellario alla fine del mese di febbraio di ciascun anno i dati relativi alle pensioni in godimento (per INPS ed INPDAP si è riscontrato un ritardo nella comunicazione di circa due

mesi rispetto al mese di inserimento) e ricevono l'elaborazione complessiva del Casellario alla fine del mese di giugno del medesimo anno; pertanto, l'Ente verrà in possesso dei dati relativi ai soggetti collocati in pensione a partire da gennaio 2002 e fino a dicembre 2002 soltanto alla fine del prossimo mese di giugno.

Con riferimento, infine, ai *soggetti che sono stati collocati in pensione a partire dalla mensilità di gennaio 2003 ovvero saranno pensionati nei prossimi mesi*, la corresponsione della maggiorazione prevista dalle nuove norme sarà subordinata alla produzione di idonea certificazione comprovante che essi non godono di altre pensioni, oltre quelle liquidate dall'ENPAM, oppure, in caso ne godano, attestante la loro natura ed il loro importo annuo. La richiesta di tale documentazione verrà effettuata dai competenti Uffici dell'Ente con apposita comunicazione; per il futuro, la documentazione stessa dovrà essere acclusa al modulo di domanda delle prestazioni in parola.

Si ritiene opportuno precisare che la scelta di attribuire le maggiorazioni soltanto ai trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1998, è stata compiuta per ripristinare una certa equità fra le diverse generazioni di pensionati. Infatti, proprio da quella data, nel conteggio delle prestazioni di invalidità assoluta e permanente e di premorienza dei Fondi Speciali, l'età di riferimento per il calcolo della pensione è stata ridotta da 70 a 65 anni, con una generale riduzione degli importi dei trattamenti rientranti in queste tipologie.

Gli Uffici dell'Ente restano a disposizione per ogni ulteriore precisazione o chiarimento.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Viviani G. Troso)

VG/18.3.03